



Ufficio Legislativo

e, p.c

All'Adepp

All' Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

LORO SEDI

Oggetto: esonero parziale dei contributi previdenziali previsto in favore dei lavoratori autonomi dall'articolo 1, commi da 22 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Riscontro richiesta chiarimenti

Si riscontra la nota prot. n. 160/21 del 13 ottobre u.s. mediante la quale codesta Associazione ha formulato allo Scrivente una richiesta di chiarimenti su tre aspetti concernete l'applicazione della misura in oggetto e al riguardo si rappresenta quanto segue.

- 1) Con riferimento alla modalità di calcolo della misura dell'esonero relativamente ai soggetti titolari di rapporto di lavoro subordinato, si concorda sull'applicabilità della modalità di calcolo disciplinata dalla Circolare INPS n. 124 del 2021 in relazione ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, in base alla quale *"In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, anche in tale casistica verrà riproporzionato l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile"*. Ne deriva che l'esonero sarà concesso solo per i mesi privi di altra copertura previdenziale quale lavoratore subordinato e l'importo spettante sarà riproporzionato in ragione di tali mesi. Non si condivide invece la scelta prospettata da codesta Associazione di ritenere *"che la coincidenza del mese possa convenzionalmente realizzarsi in presenza di almeno 16 giorni di sovrapposizione con la copertura previdenziale presso la Cassa stessa."*, essendo incompatibili con la concessione dell'esonero anche pochi giorni di sovrapposizione nel mese, in analogia con quanto disciplinato dalla citata Circolare INPS.
- 2) Con riferimento alle modalità di calcolo del calo di fatturato dei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 e che conseguentemente nel 2019 hanno svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi, si condivide la necessità di applicare il metodo di calcolo delineato nel messaggio INPS n. 3217 del 2021, in base al quale la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 sull'anno 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
- 3) Con riferimento alla questione dell'esonerabilità del contributo di maternità, alla luce della natura obbligatoria di tale tutela e della mancanza di una espressa esclusione normativa di tali

contributi, a rettifica dell'indicazione data con nota prot. 6921 del 29 luglio u.s., si esprime parere positivo.

Da ultimo, con l'occasione si segnala che poiché il termine fissato sia per la proposizione delle domande che per i versamenti effettuati ai fini della regolarità contributiva, scade domenica 31 ottobre, lo stesso si intende prorogato a martedì 2 novembre, giorno seguente non festivo.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Dott.ssa Maria Condemni

